

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratis agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 14 - 30 Aprile 1971

IL DOVERE DI SCEGLIERE

E' opinione generale che in Italia da venticinque anni a questa parte, e soprattutto negli ultimi dieci anni, l'immobilismo regni sovrano. Oh! certamente molti sono stati, e sono, i discorsi; molti sono stati, e sono, i sommovimenti; molti sono stati, e sono, gli impegni. Ma al di là di tutto ciò e di una crescita meramente fisiologica, nulla c'è stato e c'è che possa far definire questo quarto di secolo come un periodo di vero progresso civile.

Perché questo immobilismo?

A ben guardare, le cause sono chiare. Al tempo dei governi di centro, ancora non vi era stata l'esplosione che avrebbe dovuto consentire alla nostra economia di sostenere il costo delle riforme; quando, poi, l'esplosione stava avvenendo, è arrivato sulla scena il centro-sinistra che, con il dichiarato scopo di recuperare il partito socialista alla democrazia, ha adunato nella sua composizione il... diavolo e l'acquasanta.

Due elementi notoriamente incompatibili, tanto è vero che, da quel momento, all'interno della maggioranza si sono manifestate con sempre maggiore esasperazione le contraddizioni di fondo e non poteva essere altrimenti sia per l'incompatibilità dei componenti, avendo ognuno un modo diametralmente opposto dagli altri di concepire la vita, sia perché ognuno dei partiti ha propri interessi di potere per cui non può concedere nulla a quei problemi la cui soluzione non risponda alla propria esclusiva impostazione.

Fuori della maggioranza c'è, poi, il partito comunista che, in trepidità attesa di farne parte, non ha alcun interesse che si faccia qualcosa, ma ha interesse che intorno ai problemi aumentino le tensioni e addirittura il caos per poter apparire, poi, come il taumaturgo salvatore.

Questa è la realtà. Realtà confermata, soprattutto nel campo della Scuola, dalle vicissitudini che hanno portato al crollo clamoroso della legge-ponte: provvedimento quanto mai discutibile ma che la maggioranza, invece di migliorare, ha, di volta in volta, allungato, accorciato, svisato lasciando che il partito comunista — connivente la democrazia cristiana — lo mutilasse con la soppressione dell'articolo quattro, per cui, alla fine, si è riusciti a stroncare ciò che poteva costituire l'inizio di un discorso.

Stando così le cose, il discorso non è più soltanto politico, è addirittura morale: chi deve, sceglie.

Sceglia la democrazia cristiana alla quale, come partito più numeroso, spetta il dovere di guida della politica italiana; scelgano i cittadini i quali devono infine comprendere che il loro dovere non si esaurisce con la deposizione nell'urna di una scheda elettorale.

Sceglano soprattutto gli uomini di scuola i quali con la loro assenza rischiano di vedersi imporre una scuola completamente diversa dalle loro concezioni ove non si ritroverebbero più né come utenti in qualità di genitori né come insegnanti.

Non vogliamo, però, essere frantesi: nessuno pensi che questo dovere di scelta comporti l'obli-

go di una milizia; deve servire a stabilire una netta linea di demarcazione tra materia e spirito.

Per quanto riguarda i Sindacati della CISNAL-SCUOLA essi hanno le carte in regola. Non è oggi che affermiamo la nostra origine e i nostri orientamenti. Noi ci ispiriamo al sindacalismo nazionale in quanto esalta i motivi spirituali e i valori eterni della vita dai quali nasce l'elevazione morale dell'uomo.

Solo attingendo a questi principi, solo elevandosi all'altezza che gli è propria, l'uomo è degno di essere tale.

Gli altri, tutti gli altri — e lo diciamo con somma amarezza — o non perseguono questo fine o hanno smarrito per strada la metà giusta.

Ciò significa anche andare verso l'oscuramento di un concetto che ci è sommamente caro e prezioso, proprio perché ne sperimentiamo ogni giorno in prima persona la mancanza: la libertà.

Ebbene, i Sindacati della CISNAL-SCUOLA si pongono come scelta di libertà.

e. m.

Aumento anticipato per merito e concorsi per merito distinto

Sollecitate al Ministro della P.I. dai Sindacati della CISNAL-SCUOLA opportune istruzioni per l'esatta applicazione dell'art. 14 della legge 165/1958 e perché sia accelerato l'iter dei concorsi per merito

Riportiamo di seguito il testo di una nota inviata al Ministro della P.I. dai Sindacati della CISNAL-SCUOLA:

"Da parecchie province continuano a pervenire a questo Sindacato richieste di chiarimenti in ordine alla mancata applicazione, da molti lamentata, dell'art. 14 della legge 13.3.1958 n. 165 relativo all'attribuzione di un aumento periodico anticipato per merito, nei provvedimenti emanati a favore degli insegnanti in ottemperanza alla legge sulla valutazione del servizio di prurulo e ai decreti sul riordinamento delle carriere e i nuovi stipendi.

Richieste di chiarimenti e di sollecitazioni sono state avanzate anche riguardo ai concorsi per merito distinto, in rapporto alle situazioni in carriera determinate dai provvedimenti suddetti.

Questa Segreteria Nazionale, pertanto, nel proporre i quesiti che seguono e le considerazioni che li accompagnano, auspica che codesto On.le Ministero, accogliendo una soluzione che è conforme a legge, voglia impartire le opportune istruzioni per l'esatta applicazione dell'art. 14 della legge 165/1958 da parte di tutti gli Uffici scolastici e provinciali; e voglia altresì accelerare l'iter dei concorsi per merito distinto.

1) AUMENTO PERIODICO ANTICIPATO PER MERITO

L'art. 14 della legge n. 165 citata dà diritto — una sola volta in ogni classe di stipendio, a partire dalla seconda — all'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza, dell'aumento periodico agli insegnanti che, per almeno tre anni consecutivi, abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

Poiché l'unica condizione posta dalla legge è il possesso di tre giudizi complessivi consecutivi di "ottimo" nella data classe (o coefficiente o parametro) di stipendio, a questa Segreteria Nazionale sembra pacifico che l'anticipo dello scatto per merito spetti anche all'insegnante che, per effetto della ricostruzione di carriera prevista dalla legge sulla valutazione del servizio di prurulo come servizio di ruolo e dalle norme sul riassetto, venga a conseguire nel nuovo parametro una posizione di anzianità di almeno tre anni qualificati "ottimo", sempre che il medesimo non abbia già goduto del beneficio nel coefficiente corrispondente al parametro nel quale si trova.

Così, per fare un esempio semplicissimo, qualora Tizio — in possesso di nove anni di anzianità

nell'ex coefficiente 260 — per effetto dell'accorciamento a sei anni del periodo di permanenza in detto coefficiente, dovesse essere collocato nel parametro 243 primo aumento, avrebbe diritto anche al secondo aumento — in applicazione del citato art. 14 — se i tre anni ascritti alla posizione di anzianità nel nuovo parametro fossero qualificati "ottimo".

Ma il Provveditore agli Studi di Roma e taluni altri, stando alle segnalazioni ricevute, non intendono le cose a questo modo e negano, non si sa per quale ragione, in questo e in simili ipotesi l'applicazione dell'art. 14 suddetto.

Si propone pertanto il quesito: *Trattandosi di norma non abrogata bensì tuttora vigente, è applicabile l'art. 14 della legge 13 marzo 1958 n. 165, relativo all'anticipo per merito dell'aumento periodico di stipendio, all'insegnante che — per effetto della ricostruzione di carriera conseguente al riconoscimento del servizio di prurulo e al riassetto — venga a possedere nel nuovo parametro una anzianità di servizio di almeno tre anni qualificati "ottimo"?*

2) SERVIZIO DI PRURULO E RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

L'art. 2 della legge 576/1970 stabilisce che il servizio non di ruolo "è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come nel servizio di ruolo" e l'articolo 7 aggiunge che "al personale insegnante contemplato nella presente legge viene ricostruita la carriera".

Il quesito che si pone è il seguente:

Nell'operare la ricostruzione di carriera per effetto della valutazione come servizio di ruolo del servizio non di ruolo riconosciuto dalla legge 576/1970, questo viene inserito immediatamente dopo il periodo di prova o aggiunto alla posizione raggiunta in carriera al 1° luglio 1970?

La prima soluzione — ad avviso di questa Segreteria Nazionale — sarebbe la più corretta e rispondente al concetto stesso di "ricostruzione di carriera". D'altra parte le conseguenze nella prima o nella seconda ipotesi non sarebbero uguali almeno sotto certi aspetti: l'aggiunta al servizio prestato in ruolo al 1° luglio 1970 degli anni di servizio non di ruolo e delle relative qualifiche, potrebbero avere come effetto d'interrompere la serie degli "ottimo", conseguiti nell'ultimo triennio dall'insegnante, escludendo la possibilità dell'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito di cui all'art. 14 della legge 165/1958 o della partecipazione al concorso per merito distinto, se le dette qualifiche del servizio di prurulo fossero inferiori a "distinto".

Intercalare, invece, gli anni di servizio non di ruolo valutabili, tra il periodo di straordinario e quello di ordinario, come l'articolo 2 su citato suggerisce, non produrrebbe che uno spostamento in avanti di tutte le qualifiche del periodo di ordinario, le quali così non subirebbero alcuna variazione di sostanza o di effetto.

3) CONCORSO PER MERITO DISTINTO

La valutazione in ruolo del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo e il riordinamento della carriera magistrale hanno evidenti riflessi anche sul concorso per merito distinto.

I requisiti stabiliti dall'art. 4 della legge 13.3.1958 n. 165, richiamato dall'art. 3 della legge 1.2.1959

(Continua a pag. 2)

Politica e politicizzazione

Grande è stato lo stupore di molti nel constatare, in questi ultimi giorni, l'invasione della Scuola da parte di personaggi estranei alla sua vita. Stupore, è bene dirlo subito, solo in parte giustificato; diciamo solo in parte, facendo grazia a quel tanto di dimenticanza che è proprio dell'uomo. E allora riportiamo per gli immemori un passo della circolare n. 376, prot. n. 14010/154/M con la quale l'on. Misasi, per l'occasione Ministro della Pubblica

Istruzione, ha dettato norme per la partecipazione degli studenti alla vita della Scuola. Ecco il passo:

"Poiché in molte scuole è invalso l'uso di consentire la partecipazione di estranei all'assemblea studentesca, anche su questo punto appare opportuno regoiare il fenomeno: si stabilisca pertanto che gli organi collegiali della scuola possano consentire la partecipazione alle assemblee, a titolo di esperto, di singole persone estranee alla scuola, indicate dagli stu-

denti, qualificate per la loro competenza alla trattazione di particolari problemi e argomenti all'ordine del giorno, come rappresentanti eletti di enti locali o delle Regioni, esponenti del mondo del lavoro, della cultura, della ricerca. Il nominativo dell'esperto da invitare deve essere portato a conoscenza degli organi collegiali almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'assemblea".

Noi della CISNAL-Scuola, nella introduzione dell'esperto avvertimmo subito un pericolo gravissimo nell'attuale situazione. Infatti, nella nota "Alla deriva" del prof. Ciannamaroni, apparsa su questo giornale l'8 dicembre 1970, è scritto: "L'esperto: una sorta di cavallo di Troia che altra funzione non avrà che quella di cuneo politico di rottura dell'intero ordinamento scolastico". Possiamo dire, perciò, ma è magra consolazione, di essere stati facili profeti in quanto prevedemmo chiaramente allora quanto è avvenuto oggi. Non la politica nella sua accezione più nobile, nella Scuola è entrata la politicizzazione la più deteriore.

In questo sistema — che, ripetiamo, nell'attuale situazione va condannato — noi non possiamo che essere presenti allo scopo almeno di chiarire quanto altri ha interesse a confondere e per dare una possibilità di scelta a chi non vuol essere "strumento cieco di occhiuta rapina".

Questa presenza, però, viene contrastata, addirittura impedita non perché non vi sia chi vuole ascoltare la nostra voce ma perché la nostra voce, richiesta, non deve sconvolgere il disegno politico di chi della Scuola vuole fare uno strumento di eversione dell'intera società.

Contro questo obiettivo è il nostro impegno.

*

Festa del Lavoro

Il primo maggio la CISNAL celebrerà la festa del lavoro all'insegna del tricolore con manifestazioni varie che avranno il punto centrale a Roma in Piazza SS. Apostoli ove parlerà il Segretario Generale on.le Gianni Roberti.

In questa giornata, più che mai, la CISNAL tiene a esaltare i motivi spirituali del sindacalismo nazionale ai quali essa ispira i suoi orientamenti ideali e la sua azione sindacale.

Altri si sono assunti il compito di eccitare le masse all'odio di classe di spingerle a rinnegare i valori eterni della vita che, pure, costituiscono la matrice da cui germoglia l'elevazione morale dell'uomo come individuo e da cui scaturisce il vero progresso sociale.

Per noi il lavoro è la risultante di tutte le forze che vi concorrono e debbono concorrervi armoniosamente perché esso diventi fonte di intima soddisfazione e attinga il valore dei motivi eterni della vita.

Perciò, nella celebrazione del primo maggio noi glorifichiamo il significato ideale del lavoro umano inteso non come esaltazione della materia ma come fattore creativo di bellezza, di vita, di civiltà.

Ministro di tutti o di una parte?

Ancora una discriminazione ai danni del SISME. Questa volta si tratta dell'esclusione dalla Commissione di studio e di consulenza dei temi relativi alla riforma degli istituti di istruzione secondaria. Questo atteggiamento, a dir poco fazioso, è stato rinfacciato al diretto responsabile, l'on. Misasi, con una precisa lettera dalla Segreteria Nazionale in data 28 aprile scorso. Perché ognuno possa giudicare di il modo di agire del titolare del dicastero di Viale Trastevere, crediamo opportuno pubblicare di seguito il testo della lettera.

"Signor Ministro, come certamente rammenterà, nel corso dell'udienza concessa il 22 marzo ai Sindacati della CISNAL-SCUOLA. Lei ebbe ad escludere in modo tassativo che fosse in atto — a carico del nostro Sindacato — una qualsiasi discriminazione.

Alle nostre circostanziate precisazioni (anche relativamente alle iniziative che — contrariamente agli altri sindacati della Scuola — fummo costretti a porre in atto per ottenere l'udienza in corso), Lei ebbe a precisare che i fatti lamentati non erano addebitabili alla intenzione del Ministro, ma solo

frutto di casuali circostanze. Rammenterà certamente che, assicurandoci che non si sarebbero ripetute situazioni del genere, ci presentò le Sue scuse.

Alla luce di quanto sopra, non riusciamo a comprendere come e perché il SISME-CISNAL sia stato ora escluso dalla "Commissione di studio e di consulenza dei temi relativi alla riforma degli istituti di istruzione secondaria".

Sull'argomento, questo Sindacato si è già intrattenuto con foglio n. 378/71 del 3 aprile u.s. diretto alla S.V. Illustrissima.

Ma, come sembra ormai consuetudine dell'amministrazione da Lei diretta — e ciò malgrado le smentite, le precisazioni e le scuse —, nessuna risposta ci è pervenuta. Tutto, come al solito, tace. Ma la discriminazione resta.

A questo punto, ci consenta, Signor Ministro, una domanda: è, Lei, il Ministro della P.I. per tutti gli Italiani, o è il Ministro della P.I. per una parte degli Italiani?

Tutto ciò chiarito, questo Sindacato insiste nella richiesta già avanzata col foglio richiamato n. 378/71 del 3 aprile 1971".

LEGGE N. 603-1966

Decorrenza giuridica delle nomine

Come i nostri colleghi rammenteranno, nel n. 9 (10 febbraio 1971) di questo giornale, ci occupammo del problema relativo alla decorrenza giuridica delle nomine in ruolo previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 603.

Sull'argomento, la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha ora inviato al Ministro della Pubblica Istruzione la seguente lettera:

"E' di questi giorni la notizia che presso la Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° grado del Ministero si sta procedendo all'operazione di nomina in ruolo degli insegnanti compresi nelle graduatorie nazionali formate sulla base dei residui provveditoriali e con il punteggio stabilito dalle graduatorie pubbliche dai Provveditori agli Studi.

Quale sarà la decorrenza giuridica di queste nomine?

Dopo varie, e a volte contrastanti risposte a questo interrogativo da parte di funzionari ministeriali, sembra sia prevalsa l'opinione di non dare la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966.

Questo decisione sembra sia stata presa in quanto il terzo comma dell'art. 6 della legge 603/66 prevede che coloro che per insufficienza di cattedre non conseguiranno la nomina conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine delle graduatorie, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili in ciascuno degli anni

A tutti quegli insegnanti cui nel decreto di nomina in ruolo per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 603 non sia espressamente precisata la decorrenza del 1° ottobre 1966, consigliamo di rivolgersi allo studio legale dell'Avv. ACUZIO SACCONI, Via L. Magalotti n. 12, Roma.

scolastici successivi. Comunque, come ben si potrà notare, questo non modifica affatto quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 e cioè che le nomine in ruolo, conseguenti alla presente legge, hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge. (Nota: 20.8.1966).

Le due norme disciplinano due fattispecie diverse:

— l'articolo 6 si riferisce al momento in cui avverrà l'assunzione in ruolo;

— l'articolo 8 disciplina la decorrenza di tali assunzioni in ruolo, agli effetti giuridici.

L'ultimo comma, riferendosi esplicitamente agli effetti giuridici, accoglie la distinzione, ormai pacifica nella legislazione inerente il riassetto delle carriere degli insegnanti (inteso, quest'ultimo, nella accezione più larga), tra effetti economici ed effetti giuridici. Così facendo, tale norma:

— rende operante la legge, agli effetti della decorrenza, e per tutti (indipendentemente dalla emanazione dell'atto amministrativo di nomina), dalla data del 1° ottobre 1966;

— fa decorrere i soli effetti economici, e per tutti, dalla data del perfezionamento dell'atto (amministrativo) di nomina.

Non si vede quindi come si possa concepire una decorrenza che

non sia quella del 1° ottobre 1966 per tutte le nomine conseguenziali alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

A parte tale premessa di principio, a titolo esemplificativo viene da domandarci, a questo punto, quale differenza esista tra i docenti di Educazione Musicale, nominati in ritardo, ed i restanti insegnanti di lingua straniera, di Educazione Fisica, di Educazione Artistica e di Educazione Musicale ancora da nominare. Perché ai primi venne precisata la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966 mentre ai restanti questa viene negata?

Forse che non sono tutte nomine conseguenziali alla legge 603/1966?

A parere del SISME-CISNAL, per quanto su precisato, tutte le nomine, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, debbono avere decorrenza giuridica al 1° ottobre 1966 e non da altra data".

Aumento anticipato e concorsi

(Continuaz. da pag. 1)

n. 1203, per la partecipazione al detto concorso sono:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III o alla IV classe di stipendio;

b) aver prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) aver riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "distinto".

Se il requisito di cui alla lettera b) (quattro anni di effettivo servizio) si dovesse riferire all'anzianità nelle rispettive classi di stipendio, intanto esso non si concilierebbe più col requisito indicato alla lettera a), almeno nel parametro 208 (ex coeff. 260), perché essendo la permanenza in questo di sei anni, non è possibile trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio al parametro successivo e nello stesso tempo aver prestato quattro anni di effettivo servizio. Pertanto si renderebbe necessario un adeguamento di questi termini alla nuova carriera.

Il quesito che si pone riguardo al concorso per merito distinto è, tuttavia, il seguente:

L'anzianità acquisita in un determinato parametro per effetto della valutazione del servizio di preruolo e del riordinamento della carriera è valida ai fini della partecipazione al concorso per merito distinto (lett. a) art. 4 cit.) e, in caso affermativo, vale anche come servizio effettivo (ai fini del requisito della lettera b) art. 4 cit.)?

Secondo questa Segreteria Nazionale non possono esserci dubbi in proposito: l'anzianità in parola non può non valere ai fini del concorso per merito distinto, altrimenti non varrebbe (come invece vale) neppure per la progressione in carriera e allora bisognerebbe chiedersi quali sarebbero i benefici dei provvedimenti in corso per quanti si trovano non all'inizio ma alla fine della carriera.

Quanto all'effettività del servizio, il criterio per affermarla è identico in qualsiasi parametro (o classe o coefficiente) il servizio sia stato prestato.

Il servizio di preruolo, pertanto, non può che essere servizio effettivo, e il servizio ascritto a un dato parametro per effetto del riassetto dovrà essere considerato effettivo se tale era considerato nella classe o coefficiente originari. Altro quesito che si pone con

Tanta carenza, la cui eco ci perviene da ogni regione del territorio nazionale, trova riscontro e spiegazione in numerosi e gravi problemi tante volte denunciati, altrettante volte discussi, ma praticamente mai risolti o, almeno, avviati a soluzione e cioè:

a) ristrutturazione dei programmi degli istituti magistrali, per la proliferazione di personale docente preparato alle moderne esigenze delle attività motorie nell'età scolare;

b) corsi di aggiornamento per direttori didattici, allo scopo di sensibilizzare questi dirigenti al ruolo sociale dell'educazione fisica, agli effetti del movimento adeguatamente inserito nell'ambito dell'educazione generale, al rapporto interdependente fra motricità e sviluppo psichico, insomma alla necessità della pratica giornaliera della ginnastica educativa, preventiva, posturale, correttiva e di iniziazione sportiva;

c) responsabilizzazione di tutti gli organi competenti per una severa applicazione della legge sulla edilizia scolastica e dell'obbligo di prevedere "la palestra" per ogni scuola che si costruisce.

Nel presentare, Onorevoli colleghi, la proposta di legge di cui all'oggetto, ci prefiggiamo lo scopo di dare soluzione, a mezzo di un unico provvedimento, ai tanti accennati problemi di ordine didattico, pedagogico, psicologico, igienico e sociale dell'educazione fisica nella scuola primaria; oltre che di aderire alle giuste aspirazioni professionali della benemerita categoria degli educatori fisici.

Nella nostra proposta di legge, l'articolo 1 integra e modifica lo articolo 4 della legge n. 88 del 1958; l'articolo 3 integra l'articolo 12 della legge n. 88 del 1958.

Art. 1

L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole di istruzione primaria ed in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne, fatta eccezione per la prima classe e la seconda classe elementari.

Art. 2

E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione e alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 3

E' istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole di istruzione primaria e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica.

Art. 4

Per le assunzioni degli insegnanti di educazione fisica necessari a coprire i posti in organico derivanti dalla applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvederà con personale di ruolo in applicazione delle norme vigenti.

Art. 5

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i maggiori stanziamenti per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo di educazione fisica, iscritti nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

INTERVENTO DEL SISME PER GLI INSEGNANTI DI E.F. SENZA TITOLO SPECIFICO

La Segreteria Nazionale del SISME in data 28 aprile u.s. ha inviato al Ministro della Pubblica Istruzione e all'Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva una lettera per richiamare la loro attenzione sullo stato di disagio degli insegnanti della disciplina senza titolo specifico. Ecco il testo della lettera:

"Per iniziativa del SISME-CISNAL di Milano, sono entrati in agitazione — per protesta contro i corsi estivi ISEF — gli insegnanti di Educazione Fisica sprovvisti di titolo specifico.

Essi lamentano:

— la gravosità della durata dei corsi (tre anni),
— la eccessiva onerosità di tali corsi (è prevista una tassa di frequenza di 205.000 lire annue);

— la umiliante posizione nella quale verranno a trovarsi, costretti come saranno a frequentare un corso triennale dopo aver servito la Scuola come docenti per molti anni.

L'iniziativa del SISME-CISNAL di Milano ha avuto favorevole accoglienza in altre parti d'Italia. Un'analoga agitazione è in corso a Foggia per iniziativa del SISME-CISNAL di quella provincia.

A Milano la prima assemblea degli insegnanti riunitasi il giorno di apertura dei corsi (26 aprile 1971) ha deciso lo stato di agitazione della categoria. E' stata eletta una commissione deputata a mantenere i contatti con le forze politiche e sindacali e ad agire nell'interesse della categoria.

E' stata anche decisa la sospensione delle lezioni e la trasformazione delle ore di lezione in libere assemblee in attesa che il Ministero della Pubblica Istruzione assuma una precisa atteggiamento nei confronti dei diritti della categoria troppe volte disattesi.

Una mozione presentata dai proff. Colombo e Bendassi è stata votata da 230 insegnanti di cui 198 favorevoli, 25 contrari e 7 astenuti.

L'assemblea ha deciso di riavviare i lavori lunedì 3 maggio.

Portando a conoscenza della S.V. Ill.ma quanto sopra, questa Segreteria Nazionale — fermi restando i diritti degli studenti dell'ISEF che frequentano corsi ordinari — chiede alla S.V. Ill.ma di voler intervenire allo scopo di eliminare le lamentate cause di disagio di una categoria che vanta a proprio merito un apporto pluriennale di esperienza e di capacità didattiche a favore della Scuola italiana".

Concorso Direttivo

Da fonti ministeriali solitamente bene informate vengono accreditate le date 13 e 14 settembre come quelle nelle quali si svolgeranno le prove scritte del concorso a trecentoventi posti di Direttore Didattico in prova. Il 13 settembre, quindi, prova di cultura generale, il 14 prova di legislazione scolastica. Il concorso che, come è noto, fu bandito nell'ottobre scorso, si avvia al suo naturale sbocco. Sin da ora gli auguri più fervidi della CISNAL-SCUOLA ai partecipanti.

Universalità del pensiero

"Io son molte volte andato meco medesimo considerando, quanto grande sia l'acutezza dell'impegno umano: e... io discorro per tante e tanto meravigliose invenzioni trovate dagli uomini, si nelle arti come nelle lettere... quando potrà io finir di stupire?... La lettura dei poeti eccellenti, di qual meraviglia riempie chi attentamente considera l'invenzione de' concetti, e la spiegatura loro! Che diremo dell'architettura? che dell'arte navigatoria? Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che s'immaginò di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell'Indie; parlare a quelli che non sono ancora nati, né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità! con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta".

Galileo Galilei

Formare il cittadino europeo compito nuovo per la Scuola

Il 5 maggio sarà celebrata la "Giornata Europea". Nell'occasione la presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'esposizione della bandiera nazionale e di quella europea sugli edifici pubblici; il Ministro della Pubblica Istruzione, da parte sua, ha richiamato l'attenzione dei capi di istituto perché "facciano brevemente illustrare dagli insegnanti la giornata nelle scuole".

Tutto qui.

Sono trascorsi, oramai, dodici anni abbondanti dalla firma dei trattati di Roma. Con quell'atto solenne si dava praticamente inizio alla costruzione dell'Europa unita, vagheggiata e auspicata già da molto tempo.

Oggi, però, a ben guardare, si assiste ad un regresso della tensione ideale del dopoguerra, ad un affievolimento, se non degli ideali stessi, almeno della capacità di professarli e di trasformarli in azione. A creare questo affievolimento han-

no contribuito, indubbiamente, ostacoli gravissimi quali, soprattutto, la grande mole di interessi contrastanti che hanno avuto, e continuano ad avere, un peso determinante sicché "l'Europa unita, come è stato ben detto, è quasi imposta dall'esterno, voluta come risultato tecnico e forse fatale delle forze politiche ed economiche".

E' necessario invece, per superare i contrasti, che l'idea dell'Europa unita sorga come espressione proveniente dall'interno dei singoli popoli, come frutto d'intima persuasione. E' difficile chiedere ciò alle generazioni passate, educate a concezioni differenti consolidate da lunghi periodi di guerra e di odii, ma questo risultato si può ottenere indubbiamente dalle nuove generazioni le quali, per mille segni, appaiono ben disposte a superare divisioni e antagonismi.

A dividere i popoli non sono

più certamente, oggi, fiumi, montagne e mari: né la facilità e la rapidità delle comunicazioni e dei mezzi di trasporto sono sufficienti, di per sé, ad unirli. E' necessario un superamento dei limiti culturali all'interno delle comunità nazionali. Superamento che non è, e non può essere, la negazione e l'avvilimento dei valori storici e culturali dei singoli Paesi, ma, al contrario, deve portare ad una più ampia conoscenza da cui nasca la giusta comprensione per arrivare al rispetto totale degli sforzi da tutti compiuti quale contributo al progresso civile.

Questa opera, evidentemente, non può essere svolta che dalla Scuola.

La Scuola, è necessario riconoscerlo, finora ha fatto ben poco; né può essere considerato sufficiente l'invito rivolto agli alunni, una volta all'anno, ad illustrare un monumento o una novella di Paesi differenti

da quello di nascita o, come quest'anno, agli insegnanti a tenere una generica lezione di circostanza. Bisogna dire anche, però, che il problema non è stato nemmeno affrontato dai Trattati di Roma.

E' stato perso, perciò, un tempo prezioso.

Per avere una Europa unita, come comunità operante e compatta, e nello stesso tempo aperta ai molteplici interessi di una società pluralistica, è necessario recuperare il tempo perduto, altrimenti ci troveremo dinanzi ad una Europa unita da ragioni contingenti e pratiche, ma più divisa di prima da interessi e concezioni contrastanti.

Abbiamo indicato nella Scuola l'istituto idoneo al raggiungimento di questo alto e nobile fine. Ma quale Scuola?

E' necessario aprire la Scuola ad un significato europeo in maniera tale che essa diventi il luogo ideale di incontro e di ricerca dei grandi temi comuni ai popoli d'Europa e del mondo e renda disponibile ai giovani lo strumento adatto per riconoscerli, scoprirli, discuterli e farli propri.

Una Scuola così intesa sarà non conservatrice semplicemente del patrimonio di civiltà acquisito, ma ne promuoverà lo sviluppo e la evoluzione verso quello spirito universale che spinge a superare antiche barriere in una visione più ampia dei problemi comuni anche ad altri popoli.

Compito essenziale da porre alla Scuola dei nostri giorni è, dunque, quello di formare il cittadino europeo in relazione ai rapporti con il resto del mondo.

Problema immane, indubbiamente. Ma è necessario incominciare subito.

Operando in questa direzione si lavorerà veramente per la nascita di una Europa finalmente e pacificamente unita; per ricondurre l'Europa stessa nel solco delle sue antiche e gloriose tradizioni di civiltà; per formare l'uomo capace di pensare in una dimensione europea e addirittura mondiale, in grado di essere artefice e protagonista di una nuova civiltà.

EDELVAIS MOSCHINI

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Concorso a 2349 cattedre

Ripartiamo di seguito il testo del bando di concorso per 2.349 cattedre negli istituti di istruzione secondaria pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 94 del 16 aprile u.s.:

ART. 1.

Cattedre a concorso

Son indicati i seguenti concorsi a cattedre di istruzione secondaria per coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione relativa:

Tabella 1 cl. Cattedre 135; 2 cl. 52; 3 cl. 55; 4 330; 5 208; 7a 35; 7b 60; 7c 4; 9 240; 10 73; 11 57; 12 13; 14 15; A II 211; A III 27; A VI 14; A VI 14; A VI 34; A VII 108; A VIII 6; A XI 14; C I 3; C II 8; C V 1; C XIV 3; E III 6; E IV 2; E V 4; E VI 12; E VII 1; E VIII 9; E IX 4; E XIII 5; E XV 1; G I 72; G II 3; G IV 52; G V 27; H I 11; H II 17; J I 2; J II 3; J III 3; J IV 3; Educazione fisica: (maschile) 181; (femminile) 208.

ART. 2.

Requisiti di ammissione

Fatta eccezione per il requisito dell'età, che deve essere posseduto alla data del presente decreto, i candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non superiore ad anni 40 né inferiore a quella prevista dall'art. 13 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, relativamente alle classi di concorso del settore dell'istruzione tecnica, e a quella stabilita dall'art. 14 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, per le rimanenti classi di concorso indicate nel precedente art. 1 nonché per quella di educazione fisica.

Il limite di 40 anni è elevato nelle seguenti misure:

a) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate (art. 42 del regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290, esteso dall'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e successive modificazioni);

b) di un periodo non superiore al servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato (art. 16 regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480);

c) un periodo non superiore al servizio di supplente o di incaricato negli studi medi di istruzione o comunque al servizio di straordinario, avventizio o simile nelle amministrazioni dello Stato, quando il servizio stesso sia riscattabile autonomamente agli effetti della pensione (art. 16 regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480);

d) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste alle altre lettere purché complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542). Gli speciali benefici di cui alle lettere b) e c) non soggiacciono al limite di 45 anni;

e) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali (art. 5 regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25);

f) a 4 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di poli-

zia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante (art. 5 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488) fatta eccezione per quelle speciali di cui alle lettere b) e c).

g) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare (articolo 17 decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172);

h) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9a e 10a categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 875, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a; gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (art. 1 legge 15 luglio 1950, n. 539; art. 11 legge 5 ottobre 1962, numero 1539; art. 7 legge 5 marzo 1963, numero 367; art. 6 legge 15 novembre 1965, n. 1288; artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1966, n. 851; articolo 1 legge 2 aprile 1968, numero 482).

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

i) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti medi di istruzione in attesa di nomina in ruolo (art. 16 regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480);

l) professori di ruolo di scuola media paragonata il cui paraggiamento sia revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che venga soppressa (art. 15 regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480);

m) presidi e professori di ruolo di una scuola paragonata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato (art. 16 regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480);

n) impiegati civili statali di ruolo (articolo 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

o) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (art. 4 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220);

p) ciechi ammessi a concorso come da successivo n. 5 (art. 3 legge 5 gennaio 1955, n. 12);

q) ufficiali e sottufficiali in servizio

permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché vice brigadieri, graduati militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (articolo unico legge 26 marzo 1965, n. 229);

) buona condotta;

5) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

I ciechi possono partecipare solo ai seguenti concorsi: 1 cl., 2 cl., 3 cl., 4, 5, 7a, 7b, 7c, 12, A II, A III, A VI, A VI, G V, J I (art. 1 legge 4 giugno 1962, n. 601 e articolo 1 legge 29 settembre 1967, n. 946);

6) possesso del titolo di studio (laurea o diploma) richiesto per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella cattedra cui il candidato aspira secondo le tabelle unite al presente bando (allegato A, titolo di categoria b, colonna 4; ovvero allegato B, titoli di cui alla colonna 2, con le corrispondenze della colonna 5; ovvero allegato C, titoli di cui al n. 1);

7) possesso dell'abilitazione o del titolo avente pieno valore di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline costituenti la cattedra, cui il candidato aspira, secondo le tabelle unite al presente bando (allegato A, titoli di categoria a, colonna 3; ovvero allegato B, titoli di cui alla colonna 3, con le corrispondenze della colonna 5; ovvero allegato C, titoli di cui al n. 2).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettore attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove. Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipano ai concorsi è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che sarà allegata alla domanda o alle domande di ammissione.

ART. 3.

Domande di ammissione

Titoli di merito e schede di valutazione

Le domande di ammissione, su carta bollata per atti civili, devono essere rivolte al Ministero della pubblica Istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - e devono essere redatte in conformità all'unito modello (allegato D), che fa parte integrante del presente bando.

Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di merito, che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione ai sensi della tabella annessa al presente bando (allegato E), nonché le schede di elencazione a quelle di valutazione dei titoli, seguendo le istruzioni dell'allegato F. La esibizione insieme alla domanda dei certificati di studi e di abilitazione, coi relativi voti, è condizione indispensabile per le valutazioni di merito.

Le schede anzidette sono in distribuzione presso i Provveditorati agli studi e devono essere compilate dallo stesso candidato, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione.

Le domande di ammissione, corredate delle prescritte schede nonché dei titoli di merito, devono pervenire per via postale con raccomandata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Scaduto il termine di presentazioni non saranno accolte nuove domande; non sarà consentito chiedere il passaggio da un concorso ad un altro fra quelli contemplati nel presente bando e neppure chiedere il passaggio da una sede ad un'altra delle prove scritte o grafiche; non saranno accettati nuovi titoli di merito né saranno consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

Le copie, anche fotografiche, dei documenti che si intendano far valere come titoli di merito devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo

(Continua a pag. 4)

M. A. R. C.

RICAMI CLASSICI

Roma

SCUOLE ELEMENTARI

Incarichi e supplenze

Con ordinanza n. 105 del 15.4.1971, prot. 2110/5, il Ministero della Pubblica Istruzione (Dir. Gen. Istruzione Elementare - Div. II) detta norma per la compilazione dello elenco degli insegnanti compresi nella graduatoria permanente e per la compilazione della graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze non iscritti nella graduatoria permanente, per l'anno scolastico 1971-72.

Per gli altri insegnanti (triennalisti, beneficiari della proroga dell'incarico per la legge 958/1969, aventi titolo ad essere mantenuti nell'incarico) l'ordinanza soprassedie in attesa dell'approvazione delle proposte di legge per l'introduzione dell'incarico a tempo indeterminato e della non licenziabilità anche nelle scuole elementari.

Per quelli degli insegnanti ora detti, il cui incarico dovrebbe scade il 30.9.1971, per una migliore garanzia dei loro interessi in caso di ritardo nell'iter delle dette proposte, si consiglia la presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico o delle supplenze per l'anno scolastico 1971-72, in conformità della presente ordinanza, a seconda che gli stessi siano o no iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti.

E' riconfermata l'ordinanza ministeriale n. 101 (prot. 1960/11 - Div. II) del 23.3.1970 relativa agli incarichi e alle supplenze per l'anno scolastico in corso.

Ad essa bisogna dunque attenersi, tenendo presenti le seguenti modificazioni:

1) eliminazione dalle premesse della legge 5.12.1969 n. 958 e soppressione dell'intero titolo I e di ogni riferimento al medesimo in qualunque luogo dell'ordinanza contenuta;

2) per anno scolastico è da intendere il 1971-72 e per triennio il 1971-74;

3) le domande d'incarico e di supplenza devono essere redatte in carta da bollo di L. 500 e similmente di L. 500 deve essere la tassa di concessione amministrativa dovuta per le eventuali dichiarazioni sostitutive delle certificazioni relative all'età, alla cittadinanza italiana e alla residenza, in conseguenza della legge 18.12.1970 n. 1034 (così è da leggere negli artt. 17 3° comma e 18 3° comma);

4) il termine per le domande degli insegnanti iscritti nella graduatoria permanente è fissato al 23 settembre 1971 (così è modificato il comma 4° dell'art. 5).

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non sono ammesse domande condizionate (così deve leggersi il 5° comma dell'articolo 5);

5) il termine per l'acquisizione della residenza, per gli insegnanti

iscritti nella permanente, è spostato al 23.6.1971 (non più al 16 febbraio; art. 7);

6) l'elenco di cui all'art. 9, diretto ad individuare gli aspiranti iscritti nella graduatoria permanente, è pubblicato dai Provveditori agli Studi il 27.9.1971;

7) il riferimento alla "proroga" e al soppresso art. 2 è eliminato dall'inizio dell'art. 10, che così si legge: "Dopo che sia stata disposta la conferma dell'incarico agli aspiranti che ne hanno titolo";

8) il termine 16 maggio 1970, di cui all'art. 15 Tit. III, relativo alla presentazione delle domande da parte degli insegnanti non iscritti nella permanente, è spostato al 22.5.1971;

9) il termine 16 febbraio 1970 contenuto nel 2° comma art. 15, nel primo comma lett. C art. 17, nel primo comma art. 18 e nel primo comma art. 19 è sostituito dal 22.2.1971, che è pertanto il nuovo termine utile per la acquisizione della residenza da parte degli insegnanti non iscritti nella permanente;

10) il 4° comma dell'art. 17 e la relativa nota sono da eliminare;

11) il termine 21 settembre, relativo alla graduatoria di circolo,

contenuto nell'art. 31, è spostato al 30 settembre;

12) gli incarichi triennali di cui all'art. 32 sono conferiti dal Provveditore agli Studi non oltre il 1° febbraio 1972, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 per la conferma degli incarichi;

13) l'elencazione delle riserve percentuali di posti alle varie categorie di cui alla nota 1, lett. B comma 2°, relativa all'art. 32 è riordinata in sostanza con uno scambio di posizione tra gli "invalidi civili di guerra e profughi", con la riserva del 10 per cento e gli "invalidi civili", con la riserva del 20 per cento. I primi seguono adesso logicamente gli invalidi di guerra; i secondi sono collocati in fondo all'elenco.

Rimane invariata ed operante la esemplificazione delle varie ipotesi di cui alla nota dell'art. 32 dell'art. C.M. n. 101;

14) il riferimento agli artt. 2 e 3 del soppresso titolo I, contenuto nel 1° comma dell'art. 33, è sostituito dalla seguente espressione: "sempreché per i posti disponibili al 1° ottobre siano utilizzati tutti gli insegnanti aventi titolo alla conferma dell'incarico in conformità del 1° comma dell'art. 10".

Collocati fuori ruolo

La circolare n. 131, prot. 2131/8 del 17.4.1971 (Ministero P.I. - Dir. Gen. Istruzione Elementare - Div. II - Sez. I) riguarda l'emissione dei provvedimenti a favore degli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo (legge 1213/1967) in applicazione delle leggi 336/1970 (ex combattenti), 576/70 (pre-ruolo) e del DPR 28.12.1970 n. 1079.

Tali provvedimenti sono di competenza dei Provveditori agli Studi nella cui provincia gli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo sono utilizzati, anche se il loro effetto decorrerà da data anteriore all'1.10.1970, dalla quale la amministrazione dei suddetti insegnanti è stata devoluta ai Provveditori della provincia in cui prestano servizio.

La copertura dei posti delle attività parascolastiche di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 2.12.1967 n. 1213 che non risultino occupati con insegnanti elementari in posizione di assegnazione quinquennale è disciplinata per l'anno scolastico 1971-72 dall'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione (Dir. Gen. Istruzione Elementare - Div. II) n. 167 prot. 2020/6 del 18.4.1971.

Gli adempimenti più importanti 1) pubblicazioni dell'ordinanza all'albo dei Provveditori agli Studi unitamente all'elenco dei posti disponibili, in data 10.5.1971;

2) spostamenti di sede (cioè trasferimenti) nell'ambito dei posti che riguardano lo stesso tipo di attività per gli insegnanti che già si trovano in posizione di assegnazione quinquennale.

A tal fine le domande relative devono pervenire al Provveditorato entro il termine perentorio dell'11 giugno 1971.

Sono applicabili, in caso di concorso di più domande per la stessa sede, i criteri preferenziali stabiliti nella tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata all'O.M. n. 408 relativa ai trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1971-72. Pertanto gli insegnanti che chiedono lo spostamento possono allegare alla domanda i titoli valutabili;

3) per le nuove domande di assegnazione quinquennale ad attività parascolastiche previste dagli artt. 2, 3, 4 e 5, valgono - quanto ai requisiti degli insegnanti, le modalità di formulazione delle domande, i titoli e le tabelle di valutazione ecc. - le disposizioni dell'ordinanza n. 232, prot. 6077/21 del 6.5.1968 parte II, lettere A, B, C, E ed F.

Uniche varianti:

a) possono presentare domanda gli insegnanti elementari che alla data di pubblicazione dell'ordinanza siano ordinari di ruolo normale e posseggano un'anzianità di quattro anni di servizio in ruolo;

b) il termine entro il quale le domande devono pervenire ai Provveditori è l'11.6.1971;

c) le graduatorie saranno pubblicate all'albo del Provveditorato agli Studi entro il 30.6.1971;

d) i provvedimenti di assegnazione quinquennale saranno disposti dai Provveditori non oltre il 16.9.1971 e decorreranno dal 1° ottobre;

4) per i posti di segretario presso le Direzioni didattiche e gli Ispettorati scolastici, per i posti presso i Patronati scolastici che non si sono potuti coprire con assegnazione quinquennale e per i posti di esercitazioni didattiche presso gli Istituti Magistrali che rimangono disponibili dopo gli adempimenti previsti al n. 5 successivo, è riconfermata la possibilità di assegnazione, a titolo precario per l'anno 1971-72, a insegnanti del ruolo in soprannumero o non di ruolo per supplenze annuali, già prevista ai nn. 1 e 2 dell'O.M. 19.9.68 n. 379 prot. 10086/40;

5) i posti relativi alle esercitazioni didattiche presso gli Istituti Magistrali, non coperti con assegnazioni quinquennali, saranno conferiti fino al 30.9.1972, previo loro consenso, con precedenza, agli insegnanti compresi nella graduatoria che sarà compilata per l'attuazione dell'art. 4 della legge 1213, dei quali non sia stato possibile disporre l'assegnazione quinquennale.

Concorso a cattedre

(Continuaz. da pag. 3)

saranno denunciate agli Uffici del registro per le conseguenti sanzioni al sens. dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da altrettante schede di valutazione dei titoli, mentre è sufficiente una sola scheda di elencazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia questa sia ad altre Amministrazioni.

Ai candidati che non sono residenti in Italia è consentito di presentare la sola domanda di ammissione nel termine previsto dal presente articolo, salvo a correlarla dei titoli con anticipo di almeno dieci giorni sulla prima fra tutte le prove previste dal diario annesso al presente bando (allegato H).

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

ART. 4.

Svolgimento delle prove

Titoli di riserva e di spareggio

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali, secondo le specificazioni contenute nella colonna 4 del prospetto di cui al precedente art. 1. Esse verteranno sugli uniti programmi (allegato G).

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte o grafiche di esame in base alla presentazione delle domande e dovranno intervenire alle prove medesime, secondo l'unico diario (allegato H), senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Nel corso delle prove scritte ogni Commissione esaminatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine delle chiamate alle prove orali. Ad analogo sorteggio si provvederà per i concorsi che prevedono solo prove orali. L'esito dei sorteggi sarà oggetto di affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Le prove scritte, grafiche, orali e pratiche di tutti i concorsi si svolgeranno a Roma. Le sole prove scritte e grafiche di alcuni concorsi si svolgeranno anche in altre sedi, come specificato nel diario annesso.

Qualora il candidato, nella sua domanda di ammissione, non abbia indicato la sede nella quale intende sostenere le prove scritte, sarà assegnato di ufficio ad una delle sedi in cui le prove stesse si svolgeranno.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o invalidi che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse all'Ufficio concorsi del Ministero o al Provveditore della sede prescelta.

Perde il diritto alle prove chi ad esse non si presenti nel giorno nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di ciascuna delle prove di esame a cui si presentano, i candidati devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione esaminatrice o a quella di vigilanza un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato. I candidati ammessi alle prove orali e pratiche e quelli dei concorsi che comprendono solamente prove orali saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata.

Nel caso che i candidati non siano im-

provate orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali e pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

A differenza dei requisiti di ammissione ai concorsi (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti, ad eccezione del limite di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande) i requisiti che danno titolo a riserva di posto o a sparggio nei casi di parità di merito, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione della graduatorie di cui al successivo articolo 5.

A tal fine, entro venti giorni a partire da quello in cui avranno sostenuto le prove orali, i candidati che le abbiano superate e che per tutte le prove di esame raggiungano almeno la votazione di 52,50 su 75, presenteranno al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - i documenti che danno titolo a riserva o sparggio (a meno che non siano già stati prodotti) attendendosi alle formalità di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente bando.

ART. 5.

Punteggio - Graduatorie

Ogni Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alla prova d'esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 della tabella annessa al presente bando (allegato E). Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove d'esame. Determina altresì i punteggi da attribuirsi ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dalla tabella di cui al precedente comma. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Le prove di esame si intendono superate dai candidati che riportino non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per ogni concorso la Commissione esaminatrice compilerà le graduatorie seguenti:

- 1) graduatoria dei vincitori;
- 2) graduatoria degli ex combattenti;
- 3) graduatoria suppletiva;
- 4) graduatoria di merito.

Hanno diritto all'inclusione nelle 3 i candidati che soddisfino alle due seguenti condizioni: a) aver superato le singole prove di esame e raggiunto per esse la votazione complessiva di almeno 52,50 su 75; b) aver conseguito la votazione totale per titoli ed esami di almeno 70 su 100. Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria di cui al n. 4 i candidati che si trovino nella condizione di cui alla lettera a).

Nei casi di parità di merito i candidati saranno collocati secondo l'ordine di sparggio di cui all'allegato L.

ART. 6.

Titoli di ammissione
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di cui al precedente art. 5 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno invitati con lettera raccomandata a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'allegato M, che fa parte integrante del presente bando.

Insieme ai titoli di ammissione i candidati invieranno comunicazione su carta semplice delle sedi, indicate in ordine di preferenza, alle quali desiderano essere assegnati in caso di nomina. Le nomine saranno conferite con decorrenza dal 1° ottobre qualora le relative graduatorie risultino approvate e rese esecutive entro il 15 luglio.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinuncino ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Norme per il 1971-72 nella scuola materna

E' stata emanata l'Ordinanza Ministeriale per gli incarichi e le supplenze nelle scuole materne statali, la quale sostanzialmente riconferma le norme dell'O.M. del 1970. Da ricordare che le domande, redatte in carta legale da L. 500 secondo il modello A allegato alla ordinanza, devono pervenire al Provveditorato agli Studi della provincia in cui l'insegnante risiede, entro il 5.5.1971. L'incarico si intende per il triennio 1971-74.

La circolare n. 104 prot. 2464 del 25.3.1971 del Ministero della P.I. Servizio per la scuola materna, detta norme per l'assunzione delle assistenti non di ruolo nelle scuole materne statali per l'anno 1971-72.

Anche questa circolare conferma le norme dell'analoga del 1970.

Possono presentare domanda le cittadine che abbiano compiuto o compiano il 18° anno di età entro il 31 agosto 1971 e che alla predetta data non abbiano superato il 65° anno di età e siano in possesso di titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di 1° grado o di titolo equipollente.

Sono considerate in possesso del suddetto titolo anche le aspiranti che non siano in grado di produrlo, qualora siano provviste di titolo di studio rilasciato da scuola secondaria di 2° grado.

Le domande in carta da bollo di L. 500 devono pervenire al Provveditorato agli studi entro il 10 maggio 1971.

E' consentito l'inoltro ad un solo Provveditorato. Se diretta a Provveditorato diverso da quello della provincia di residenza dell'aspirante, la domanda deve essere presentata al Provveditore della provincia di residenza il quale la trasmetterà all'Ufficio scolastico provinciale destinatario. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

CESSIONE QUINTO STIPENDIO

A 10-5 E MENO ANNI

INTERESSI
E SPESE MODICHE

CELERITÀ
MASSIMA

C. I. F. Via Ancona, 21
Tel. 851.148 - (00198) Roma